

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

STRUMENTI DI LAVORO

Comunicazione annuale IVA

F

N

C

1. SINTESI DELL'ARGOMENTO

Entro il 28.02.2015 va presentata, esclusivamente in via telematica, la **Comunicazione annuale dati IVA relativa al 2014.**

Nella Comunicazione in esame vanno riepilogate le risultanze relative al 2014 delle liquidazioni:

- periodiche;
- o annuali (in caso di esonero dalle liquidazioni periodiche);

al fine di determinare **l'IVA a debito o a credito.**

La Comunicazione dati IVA **non ha natura dichiarativa**. Infatti, l'obiettivo dell'adempimento è quello di consentire il **calcolo delle risorse che ciascuno Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario**, nei termini previsti dalla normativa comunitaria.

La natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della "Dichiarazione IVA" bensì quelli riferibili alle **comunicazioni di dati e notizie**. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente **non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta**, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

ATTENZIONE - La **natura di "comunicazione di dati e notizie"** di tale modello, anziché di "dichiarazione" ha importanti conseguenze anche in termini di:

- **sanzioni irrogabili** (alla violazione per omessa comunicazione va applicata una **sanzione fissa da 258 a 2.065 euro** ex art. 11 D.Lgs. 471/97 e non quelle per omessa o infedele dichiarazione)
- e di utilizzo del **ravvedimento operoso**, strumento, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, **non applicabile** per violazioni relative alla Comunicazione IVA.

Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.

1.1. Le novità della legge di stabilità 2015

Ultima presentazione della comunicazione annuale dati iva.

Va detto che tra le novità contenute nella **Legge di Stabilità 2015** al comma 641 vi è l'anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale **al 28 Febbraio di ciascun anno** e la contestuale **cancellazione dell'obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA**, prevista dall'art. 8 – bis, DPR 322/1998.

Le suddette novità diventeranno efficaci dal periodo d'imposta 2015. **Dunque, dal 2016 la dichiarazione IVA da presentare entro il 28 Febbraio e sparisce l'obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA.**


Nel previgente contesto normativo, comunque ancora adottabile per l'ultima presentazione del 2015 (Comunicazione dati IVA 2015 per l'anno 2014), al fine di rispettare l'obbligo di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente entro due mesi dalla fine del periodo d'imposta, per calcolare le risorse che competono all'UE, il contribuente aveva la possibilità:

- di presentare la **Dichiarazione IVA in forma unificata** dal 01.05 ed entro il 30.09, con l'obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA entro il 28.02 del periodo d'imposta successivo a quello cui la comunicazione si riferiva;
- di presentare la **Dichiarazione IVA in forma autonoma**, cioè sganciata dal Modello Unico, dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre del periodo d'imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferiva.

Se:

- la **dichiarazione IVA in forma autonoma** viene presentata entro il 28.02 si è esentati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA;
- viceversa, se la **dichiarazione IVA in forma autonoma** viene presentata dopo il 28.02 si è comunque obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

La possibilità di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il 28 Febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta, cui si riferisce, sussiste sia per i contribuenti che presentavano un **credito d'imposta** (D.L. n. 78/2009), sia per i contribuenti con **saldo IVA annuale a debito** (Circolare 25 gennaio 2011, n. 1).



In pratica, la previgente normativa già consente alla gran parte dei contribuenti la **facoltà di non presentare la Comunicazione annuale dati IVA**, presentando la Dichiarazione annuale in forma autonoma entro il 28.02 così ottenendo anche gli altri vantaggi connessi a tale scelta.

Con il co. 640 e segg. della Legge di Stabilità 2015, quella che fino ad ora è nella generalità dei casi una facoltà, **diviene un obbligo**, a partire dal periodo d'imposta 2015 (Dichiarazione IVA 2016).

1.2. Ambito soggettivo

Soggetti tenuti alla presentazione

Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d'imposta:

- **titolari di partita Iva**
- **e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale,**

anche se nell'anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti ad effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni.

Soggetti esclusi dalla presentazione

Soggetti esonerati dalla DICHIARAZIONE IVA:	
1.	↘ hanno registrato <u>esclusivamente</u> operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
	↘ produttori agricoli (V. Affari < o = 7.000)
	↘ giornalai e tabaccai
	↘ esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività (art. 74, co. 6)
	↘ ditte individuali che affittano l'unica azienda
	↘ soggetti UE che effettuano solo op. NI, esenti, NON SOGG.
	↘ associazioni ASD con opzione 398/91
	↘ soggetti extra-UE identificati ai fini IVA in Italia ex art. 74-quinquies, DPR n. 633/72
2.	Organi e amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed Enti gestori di demanio collettivo, Comunità montane, Province, Regioni ed enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, A.S.L. (art. 74 del TUIR)
3.	Soggetti sottoposti a procedure concorsuali
4.	PF che nel 2014 hanno realizzato un V. affari < o = € 25.000;
5.	Contribuenti SUPER MINIMI (art.27 co.1 e 2 del DL 98/2011)
6.	Soggetti che entro il 02.03.2015 presentano la dichiarazione IVA (mod. IVA 2015-anno 2014) in forma autonoma

1.3. Regime sanzionatorio e adempimenti in caso di errori

L'**omessa presentazione** ovvero l'invio della Comunicazione dati IVA con **dati incompleti o errati** non comporta l'applicazione delle sanzioni applicabili all'omessa o infedele dichiarazione, poiché la stessa **non ha natura dichiarativa**.

In tal caso trova applicazione la **sanzione da € 258 a € 2.065** di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 471/97 per *"l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria ... o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri"*.

Eventuali errori/omissioni riportati nella Comunicazione **non possono essere integrati o rettificati utilizzando il ravvedimento operoso**. I dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione IVA annuale.

Il concetto sopra esposto è stato precisato dalla **C.M. n. 6/02**, nella quale si chiarisce che la Comunicazione annuale dei dati Iva non ha natura di dichiarazione: con la stessa, infatti, il contribuente non procede alla **autodeterminazione dell'imposta dovuta**, bensì a quella di **comunicazione di dati e notizie relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente**, nonché alla funzione di fornire all'Amministrazione i dati sintetici relativi alle operazioni, effettuate nell'anno di riferimento, costituenti una prima base di calcolo per la **determinazione delle risorse proprie** che lo Stato deve versare al bilancio comunitario.

“Non si rendono applicabili, prosegue la circolare, attesa la riconosciuta natura non dichiarativa della Comunicazione, le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 8 sempre del D.Lgs. n. 471/97, nonché le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di ravvedimento operoso”; ciò in quanto, non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una Comunicazione già presentata, eventuali errori potranno essere corretti solo in sede di successiva dichiarazione annuale.

Quest'ultima affermazione, di cui non vi è traccia nel Regolamento n. 435/01, appare per il vero criticabile, non certo sotto l'aspetto della comminatoria della sanzione (peraltro espressamente codificata con l'ultimo comma dell'art.9 del precitato regolamento), quanto per la **negata possibilità di rettifica e del conseguente ravvedimento operoso**.

2. CASISTICA ESEMPLIFICATIVA RISOLTA

2.1. Comunicazione annuale dati IVA: cancellata dal periodo d'imposta 2015

Con la Legge di Stabilità 2015 è stato eliminato l'obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA già da quest'anno e dunque con riferimento al periodo d'imposta 2014?

La risposta è negativa.

Se è vero infatti che la **Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, co. 641 e ss.)** ha previsto l'anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio e la contestuale cancellazione dell'obbligo di invio della Comunicazione Annuale Dati IVA previsto dall'art. 8-bis, D.P.R. 322/1998, le suddette novità diventeranno efficaci dal **periodo d'imposta 2015**.

Dunque, dal 2016 la Dichiarazione IVA da presentare entro il 28 Febbraio e niente più obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA.

Pertanto, per il periodo d'imposta 2014 vige ancora l'obbligo di presentare la comunicazione annuale IVA, tranne si presenti la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 02.03.2015.

2.2. Per l'esonero, Dichiarazione IVA autonoma da presentare entro il 02.03.2015

La comunicazione annuale dai IVA 2015 va presentata utilizzando lo stesso modello dello scorso anno?

La risposta è negativa.

Se la Dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata entro il 02.03.2015 (il 28.02 cade di sabato) si è **esentati dalla presentazione della Comunicazione Annuale Dati IVA**; viceversa, se la Dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata dopo il 02.03.2015 si è comunque obbligati alla presentazione della Comunicazione Annuale Dati IVA.

2.3. Sanzioni mancato invio

A quanto ammontano le sanzioni per l'omesso invio della Comunicazione annuale dati IVA?

Le istruzioni alla Comunicazione dati Iva affermano che *“La natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA” bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la Comunicazione Annuale Dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale”*.

La natura non dichiarativa della Comunicazione dati IVA, oltre a rinvenirsi nelle istruzioni al Modello, era stata sancita dall'Amministrazione Finanziaria nella **C.M. 6/E/2002**.

La natura di “comunicazione di dati e notizie” di tale modello, anziché di “dichiarazione” ha importanti conseguenze in termini di sanzioni irrogabili (alla violazione per omessa comunicazione va applicata una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro ex art. 11 D.Lgs. 471/97 e non quelle per omessa o infedele dichiarazione) e di utilizzo del ravvedimento operoso (strumento, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, non applicabile per violazioni relative alla Comunicazione IVA).

2.4. Comunicazione annuale dati IVA e Dichiarazione IVA in forma autonoma

Chi presenta la Dichiarazione IVA in forma autonoma è sempre esonerato dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA?

Solo i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall'art. 8-bis, co. 2, ultimo periodo del D.P.R. n. 322/98, introdotto dall'art. 10, D.L. n. 78/09 sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione.

Pare opportuno sottolineare che la Dichiarazione IVA in forma autonoma è obbligatoria nei seguenti casi:

- **società di capitali e altri soggetti IRES** con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- **soggetti, diversi dalle persone fisiche**, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2013 (ad esempio, la società di persone cessata il 14.12.2013, senza messa in liquidazione);
- **società controllanti e controllate**, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo (art.73);

- **curatori fallimentari e commissari liquidatori**, per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- **oggetti non residenti**, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R. n. 633/72);
- **oggetti non residenti**, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72);
- **oggetti** (ad esempio, i venditori porta a porta) **non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata**, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- soggetti risultanti da **operazioni straordinarie** o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 01.01.2015 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2014, tenuti a presentare la Dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti.

Inoltre, la Dichiarazione IVA in forma autonoma può essere presentata per scelta del contribuente (C.M. 1/E/2011).

2.5. Contabilità separate

Un contribuente è titolare di due attività per le quali tiene due contabilità separate. L'attività A ha un volume d'affari superiore ad euro 25.000, mentre quello dell'attività B è inferiore ad euro 25.000. Si chiede di sapere se nella comunicazione dati Iva vada compreso anche il volume d'affari dell'attività B (inferiore a euro 25.000).

Le istruzioni alla compilazione della comunicazione annuale Iva, precisano che "ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno in cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati".

Si ritiene che, poiché entrambe le attività sono considerate nel computo del limite di euro 25.000, nella comunicazione Iva debba essere ricompresa la sommatoria delle risultanze contabili di entrambe le attività. L'unica eccezione è prevista nel caso in cui per una delle attività sia previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale e, conseguentemente, della comunicazione annuale.

2.6. Contabilità separate

Un contribuente è titolare di due attività per le quali tiene due contabilità separate. Entrambe le attività hanno un volume d'affari inferiore ad Euro 25.000. Le due attività congiuntamente considerate superano il limite dei 25.000,00 euro. È necessario presentare la Comunicazione dati Iva?

Sono **esclusi dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA** tra l'altro **le persone fisiche** che hanno realizzato nel periodo di riferimento **un volume d'affari inferiore o uguale ad € 25.000**.

Questi soggetti se tengono, per opzione o per obbligo normativo, la contabilità separata, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n.633/72, devono far riferimento al **volume d'affari complessivo**, comprendendovi anche le attività per le quali è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva (C.M. n. 113/00).

Per determinare il superamento del limite di € 25.000 (in base al quale sussiste o meno l'obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate **tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero**. Di conseguenza, nel caso di specie non sussiste l'esclusione **dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA**.

L'esonero di potrà comunque ottenere presentando la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 02.03.2015 (il 28.02 cade di sabato).

2.7. Limite 25.000 euro

Una persona fisica che ha iniziato la propria attività il 1° Marzo 2014 ed ha conseguito un volume d'affari pari ad euro 21.000, è tenuta alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA?

Sono **esclusi dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA** tra l'altro **le persone fisiche** che hanno realizzato nel periodo di riferimento **un volume d'affari inferiore o uguale ad €25.000**.

Per coloro che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno, il volume d'affari realizzato nel periodo va ragguagliato all'anno.

Di conseguenza: $21.000:10 \times 12 = 25.200$.

Essendo superato il limite dei 25.000 euro, il soggetto è comunque tenuto alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA.

2.8. Società con nuova attività

La nostra società ha iniziato a svolgere una nuova attività presso una sede secondaria in contabilità separata. In questo caso è necessario presentare per ciascun codice attività una distinta comunicazione dati Iva?

La risposta è negativa. Infatti, i contribuenti che hanno esercitato nel corso del periodo d'imposta più attività, per obbligo di legge o per opzione ai sensi dell'art. **36, D.P.R. 26.10.1972, n. 633**, devono presentare un unico modello riepilogativo di tutte le attività.

Tuttavia, se tra dette attività ne rientra una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione **annuale Iva**, i dati relativi a quest'ultima attività non devono essere compresi nella **comunicazione annuale** dei dati.

2.9. Contabilità separate

Un contribuente è titolare di due attività per le quali tiene due contabilità separate. Per una delle due attività è previsto l'esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. Per

determinare il limite di 25.000,00 euro va considerata anche l'attività per la quale è previsto l'esonero?

Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA tra l'altro le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale ad € 25.000.

Le istruzioni alla compilazione della comunicazione annuale Iva, precisano che *"ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno in cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati"*.

Di conseguenza, per determinare il superamento del limite di € 25.000 (in base al quale sussiste o meno l'obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero.

2.10. Soggetti che svolgono attività esenti

Devono presentare la Comunicazione annuale dati IVA i soggetti che hanno svolto esclusivamente attività esenti e che abbiano optato per la dispensa degli adempimenti di cui all'art. 36-bis, D.P.R. 633/1972, obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA per effettuare le rettifiche di cui all'art. 19bis 2, D.P.R. 633/1972?

In via preliminare, pare opportuno sottolineare che tra i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA vi sono i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Tra tali soggetti vi rientrano i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti.

In tal caso, l'esonero si applica anche in caso di contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis ma che debbano presentare la dichiarazione annuale per effettuare le rettifiche di cui all'art. 19bis 2, D.P.R. 633/1972.

2.11. Obblighi intermediario

Quali sono gli obblighi dell'intermediario che trasmette la Comunicazione annuale dati IVA?

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, non essendo ammessa la presentazione tramite banche o uffici postali. Al relativo adempimento il contribuente può attendere sia direttamente che per il tramite di intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, associazioni di categoria o tramite una società appartenente allo stesso gruppo di controllo).

La trasmissione della Comunicazione in via telematica può essere effettuata:

→ direttamente;

→ tramite intermediario abilitato.

Nel caso si opti per la seconda opzione, secondo la disposizione del **D.P.R. n. 322/98**, l'intermediario abilitato alla trasmissione telematica, deve:

1. rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, **l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate** i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera.

La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione;

2. **rilasciare al dichiarante entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, (30 gg. dal 02.03.2015) l'originale della comunicazione** i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, debitamente **sottoscritta** dal contribuente, unitamente a **copia della comunicazione della medesima Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento**;

3. conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

La conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005".

2.12. Soggetto non residente

Nel corso del 2014 un soggetto non residente ha operato prima tramite rappresentante fiscale e successivamente tramite identificazione diretta.

Deve presentare un'unica Comunicazione annuale dati IVA?

I soggetti non residenti in Italia debbono adempiere ai loro obblighi in modo diverso a seconda della **struttura organizzativa** esistente nel **nostro Paese**:

1. **rappresentante fiscale;**
2. **identificazione diretta;**
3. **stabile organizzazione.**

I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell'art. 17, terzo comma, sono tenuti a presentare la Comunicazione Annuale Dati IVA con l'indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell'anno 2014 e nel riquadro "DICHIARANTE" della **Sezione I** del modello va riportato il **codice carica "6"**.

I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, sono tenuti a presentare la Comunicazione Annuale Dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell'anno d'imposta.

Se nel corso del 2014 lo stesso soggetto ha operato sia tramite identificazione diretta che tramite rappresentante fiscale dovrà presentare una unica Comunicazione IVA del soggetto operante al momento della presentazione del modello (identificazione diretta o rappresentante fiscale).

2.13. Conferimento azienda

Conferimento impresa individuale in Srl avvenuta nel corso del 2014, con estinzione del soggetto dante causa. Quali sono le modalità di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA?

Nel caso di operazione straordinaria perfezionatesi nel corso del 2014 che ha comportato l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, scissa, conferente, cedente...), il soggetto avente causa (società incorporante, beneficiarie, conferitaria, soggetto cessionario...), deve presentare due distinte comunicazioni dati:

- la prima con i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nel 2014;
- la seconda con i dati delle operazioni effettuate dal dante causa nella frazione d'anno 2014 fino all'ultima liquidazione eseguita prima della trasformazione, indicando quale contribuente il soggetto incorporato e quale dichiarante il soggetto risultante dalla trasformazione (codice "9").

2.14. Procedure concorsuali

I curatori fallimentari sono obbligati alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA?

NON devono presentare la **comunicazione** i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; i curatori e i commissari liquidatori; tali soggetti sono tenuti soltanto alla presentazione delle dichiarazioni indicate nell'articolo **8 del D.P.R. 322 del 1998 (Circolare del 25 gennaio 2002, n. 6/E)**.

2.15. Contabilità separate

Nella sezione I della Comunicazione annuale dati IVA, in caso di svolgimento di più attività, quale Codice attività bisogna indicare?

Nella **Sezione I** della Comunicazione annuale dati IVA bisogna indicare tra l'altro:

- anno d'imposta;
- partita IVA del contribuente;
- il codice attività desunto dalla **Tabella ATECO 2007**.

Per quanto riguarda il codice di attività, in caso di svolgimento di più attività, andrà indicato il codice dell'attività prevalente, che ha realizzato un maggior volume d'affari nel periodo d'imposta.

2.16. Contabilità separate

Un contribuente esercita due attività:

- *commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria (Codice Ateco 2007 46.32.20);*

- *commercio all'ingrosso di prodotti lattiero caseari e uova (Codice Ateco 2007 46.33.10).*

Per la prima attività il volume d'affari ammonta ad Euro 100.000,00.

Per la seconda attività il volume d'affari ammonta ad euro 140.000,00.

Quale codice attività deve essere indicato?

Per quanto riguarda il codice di attività, in caso di svolgimento di più attività, andrà indicato il codice dell'attività prevalente, che ha realizzato un maggior volume d'affari nel periodo d'imposta.

Nel caso di specie, nel campo Codice Attività andrà indicata la seconda attività "commercio all'ingrosso di prodotti lattiero caseari e uova" (Codice Ateco 2007 46.33.10).

Si ricorda, inoltre, che nel caso di soggetti che esercitano più attività con contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 va barrata, sempre nella Sezione I della Comunicazione annuale dati IVA, l'apposita **casella "Contabilità separata"**.

2.17. Operazioni attive extra territoriali

La nostra società ha svolto cessioni di beni e prestazioni di servizi extra territoriali. Tali operazioni devono essere indicate nella Comunicazione annuale?

La risposta è affermativa.

In particolare, **nel campo 1 del rigo CD1** va riportato il totale delle **operazioni attive effettuate nel 2014** (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota zero, ecc...) al netto dell'IVA, rilevanti agli effetti dell'IVA: cioè operazioni imponibili, non imponibili, esenti e ad aliquota "zero" annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o, comunque, soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis.

Come precisato dalle istruzioni alla Comunicazione annuale dati IVA, in tale campo vanno ricomprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui **agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972** per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 6-bis, dello stesso decreto.

2.18. Le operazioni a esigibilità differita

Alfa S.r.l. nel corso del 2014 ha effettuato le seguenti operazioni:

Operazioni	Imponibile
Esigibilità immediata	10.000
Esigibilità differita (incassate)	15.000
Esigibilità differita emesse 2014 (NON incassate)	20.000
Esigibilità differita emesse 2013 (incassate nel 2014)	30.000
Totale	75.000

Come andranno indicate nella Comunicazione annuale dati IVA?

In via preliminare, pare opportuno sottolineare che nella Sezione II, **campo 1 del rigo CD1** va riportato il totale delle **operazioni attive effettuate nel 2014** (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota zero, ecc...) al netto dell'IVA, rilevanti agli effetti dell'IVA: cioè

operazioni imponibili, non imponibili, esenti e ad aliquota "zero" annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o, comunque, soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis.

Tra tali operazioni vanno ricomprese le operazioni ad **esigibilità differita** indipendentemente dal relativo incasso, comprese quelle per le quali è stata applicata la c.d. "IVA per cassa".

In sostanza, dunque, **non vanno comprese le operazioni a esigibilità differita registrate nel 2013 ma incassate nel 2014.**

Di conseguenza, in tale rigo andrà indicato il valore di euro **45.000,00** (20.000 + 15.000 + 10.000).

Nella **sezione III** del modello di comunicazione dei dati IVA va indicata:

- l'IVA esigibile (CD4), relativa alle operazioni effettuate nel 2014, per le quali si è verificata l'esigibilità;
- l'IVA detratta (CD5), relativa agli acquisti registrati nel 2014 per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione.

Nel caso proposto, nel rigo CD4 andrà indicata l'IVA relativa alle operazioni indicate con esclusione delle fatture emesse relative ad operazione ad esigibilità differita 2014 per le quali non si è verificata l'esigibilità dell'imposta, ovvero non sono state incassate.

2.19. Cessione beni strumentali non imponibile

Beta SRL ha ceduto nel corso del 2014 un bene strumentale in regime di non imponibilità. Deve indicare tale cessione nel rigo CD1, campo 2 (operazioni non imponibili) o nel rigo CD1, campo 5 (cessione di beni strumentali)?

È da premettere che nella Sezione II, **campi d 2 a 5 devono essere indicati rispettivamente:**

- **operazioni non imponibili;**
- **operazioni esenti;**
- **cessioni intracomunitarie di beni;**
- **cessione beni strumentali.**

In caso di cessione di bene strumentale non imponibile, tale operazione andrà indicata **sia nel campo 2** (operazioni non imponibili) sia nel **campo 5**.

Infatti, le cessioni da indicare nel campo 5 sono *"già ricomprese nei campi precedenti"*.

Pertanto, se la cessione del bene strumentale è stata effettuata in regime di esenzione o non imponibilità oppure la stessa costituisce una cessione UE, il relativo importo va ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche nel campo 5.

2.20. Acquisto beni strumentali

I canoni di leasing relativi ad un negozio o capannone vanno indicati nella comunicazione dati Iva tra gli "acquisti di beni strumentali"?

Nel campo "acquisti di beni strumentali" vanno indicati i beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli artt. **102 e 103, D.P.R. 22.12.1986, n. 917**, compresi i beni di costo non

superiore ad Euro 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili, computando l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni).

2.21. Acquisti servizi UE

Abbiamo acquistato servizi, rientranti tra i servizi generici di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, da operatori comunitari. Come vanno indicati nella Comunicazione annuale dati IVA?

Nella fattispecie indicata, si tratta di servizi generici con IVA dovuta in Italia e assolta dal committente.

Tali operazioni andranno indicate nella Sezione II tra le operazioni passive, rigo **CD2, campo 1**.

Nella **sezione III** del modello di comunicazione dei dati IVA va indicata:

- l'IVA esigibile (CD4), relativa alle operazioni effettuate nel 2014, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in anni precedenti per le quali l'imposta è diventata esigibile nel 2014;
- l'IVA detratta (CD5), relativa agli acquisti registrati nel 2014 per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione.

L'IVA relativa a tali operazioni va indicata sia a rigo **CD4** (IVA esigibile) che a rigo **CD5** (IVA detratta).

3. CHECK LIST OPERATIVA

RACCOLTA DATI COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2015 (ANNO 2014)			
ANNO SOLARE 2014			
CONTRIBUENTE			
PARTITA IVA		CODICE ATTIVITÀ PREVALENTE con riferimento al volume d'affari, desunto dalla classificazione ATECO	
EVENTI ECCEZIONALI	SI ___ NO ___ N.B. Solo se il termine di presentazione della comunicazione cade durante il periodo di sospensione dagli adempimenti previsto al verificarsi di un evento eccezionale	LA SOCIETÀ' ADOTTA L'IVA DI GRUPPO	SI ___ NO ___
CONTABILITÀ SEPARATA	SI ___ NO ___ N.B. I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate. Se tra dette attività per una è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, della comunicazione, i dati non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.		
ESONERO DALLA PRESENTAZIONE	<input type="checkbox"/> Nel 2014 sono state realizzate solo operazioni esenti (art.10) o soggetti dispensati dalla fatturazione (art.36-bis) che hanno effettuato solo op. esenti art.10 (se non devono rettificare IVA ex art.19-bis2). N.B. l'esonero non scatta se il contribuente ha registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, co.2, DL. 331/1993) o ha effettuato acquisti in cui l'imposta è dovuta dal cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.)		
	<input type="checkbox"/> Produttore agricolo , con volume d'affari nell'anno solare precedente < o = € 7.000		
	<input type="checkbox"/> Attività esonerata art.74, co.6 , senza opzione per il regime ordinario		
	<input type="checkbox"/> Impresa individuale che affitta l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell'IVA nell'anno cui si riferisce la comunicazione		
	<input type="checkbox"/> Soggetto UE che ha posto in essere in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, o non soggette		
	<input type="checkbox"/> Soggetto extra UE che ha effettuato in Italia commercio elettronico verso privati		
	<input type="checkbox"/> Contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio		

	<input type="checkbox"/> Soggetto (ASD, PRO LOCO, ASSOC. IN GENERE, ECC.) in regime L. n.398/91 esonerati dagli adempimenti IVA per i proventi conseguiti nell'esercizio di att. istituzionale			
	<input type="checkbox"/> Soggetti sottoposti a procedure concorsuali			
	Persona fisica con volume d'affari 2014 <= € 25.000,00 (eccezione ex minimi che sono tenuti alla presentazione del modello, qualora il volume d'affari sia uguale o superiore a 25.822,84 euro)			
	<u>N.B.</u> Nel computo del V. d'affari, si deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni <u>effettuate, registrate o soggette a registrazione</u> nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati (Circolare n. 113 del 31 maggio 2000).			
	<input type="checkbox"/> Soggetti pubblici ex art.74 TUIR (amministrazioni Statali, Enti locali, Enti Pubblici)			
OPERAZIONE STRAORDINARIA	Comunicazione del soggetto	<input type="checkbox"/> soggetto <i>dante causa</i> <input type="checkbox"/> soggetto <i>avente causa</i>		
	Status del soggetto dante causa	<input type="checkbox"/> estinto <input type="checkbox"/> NON estinto		
	Momento di effetto dell'operazione	<input type="checkbox"/> nel corso del 2014 <input type="checkbox"/> dopo 1° gennaio 2015 e fino alla data di presentazione della dichiarazione		
SOGGETTI NON RESIDENTI	<input type="checkbox"/> Identificati direttamente <input type="checkbox"/> Con rappresentante fiscale <input type="checkbox"/> Con stabile organizzazione			
SITUAZIONI PARTICOLARI	<input type="checkbox"/> Contabilità separata ai sensi dell'art.36 DPR n.633/72 <input type="checkbox"/> Applicazione di regimi speciali Iva (specificare _____) <input type="checkbox"/> Opzione per la dispensa dagli adempimenti ex art.36-bis, DPR n.633/72			
OPERAZIONI ATTIVE	Imponibili		€	
	Non imponibili	Esportazioni dirette o triangolari		€
		Cessioni all'esportazione		€
		Cessioni ad esportatori abituali		€
		Servizi internazionali		€
		Cessioni verso RSM e Vaticano		€
	Esenti		€	
Cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 DL 331/93)		€		
DI CUI cessioni beni strumentali		€		
OPERAZIONI PASSIVE	Imponibili:		€	
	Non imponibili	Esportatore abituale:	€	
	Esenti:		€	
	Acquisti intracomunitari di beni:		€	
	DI CUI acquisti beni strumentali		€	

IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA	Importazioni di ORO industriale e argento puro:		€
	IMPONIBILE		
	IMPOSTA		€
	Importazioni di ROTTAMI a altri materiali di recupero:		€
IVA	IMPONIBILE		€
	IMPOSTA		€
	Esigibile:		€
	Detratta:		€
		A debito:	€
	A credito:	€	

Allegare copia delle liquidazioni periodiche dell'anno 2014.

Il sottoscritto _____, compilando il presente modulo e apponendo la propria firma, incarica lo Studio di provvedere alla compilazione ed alla trasmissione della comunicazione annuale dati Iva per l'anno 2014, impegnandosi a fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie all'espletamento dell'adempimento.

Data, _____

Firma
